

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Artt. 67 – 73 CCII

Anno	2024	2023	2022
Procedura			
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE	26	16	22 (con PDC)
CONCORDATO MINORE	3	2	6 (con ACC)
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	56	53	27 (con LP)
TOTALE PROCEDURE SOVR.	85	71	55
DELEGHE	252	281	356

CCII: un approccio graduale alla crisi

- Struttura ascendente: Le misure sono progressive in relazione alla gravità della crisi, con riduzione negozialità e crescita giurisdizionalizzazione
- Si parte da misure puramente negoziali per arrivare, come extrema ratio, alla liquidazione giudiziale/controllata
- **Procedure di Sovraindebitamento: Trattate parallelamente alle procedure per le imprese ordinarie**
- Ordinamento chiaro nell'indice del CCII, suddiviso per Titoli:
 - Titolo I - Disposizioni Generali: Definizione di "sovraindebitamento», «crisi» (reversibile), «insolvenza»
 - Titolo II - Composizione Negoziata: Strumento stragiudiziale per imprese in **pre-crisi**. Minimo coinvolgimento del tribunale
 - Titolo IV - **Strumenti per la Regolazione della Crisi** :
 - + Accordi (piani attestati, accordi di ristrutturazione): strumenti negoziali (vincolano solo creditori consenzienti)
 - + Maggiore coinvolgimento del giudice: vincola anche i creditori dissenzienti + omologa:
 - * Piano ristrutturazione soggetto omologazione
 - * Concordato preventivo
- **Disciplina RDC e CM collocata tra questi ultimi due**
- Titolo V - Infine procedure **liquidatorie**:
 - Liquidazione giudiziale
 - Liquidazione controllata (sovraindebitamento)

RDC: principali caratteristiche

- Strumento di regolazione della crisi
- Misura generalmente più favorevole per il consumatore, tra le tre per il sovraindebitamento
- Riservata solo al consumatore, no professionisti e imprenditori minori (che hanno il CM)
- Obiettivo: esdebitazione e fresh start per il consumatore, dando nuove opportunità nel mondo del lavoro
- Caratteristiche principali della RDC:
 - Proposta di piano ai creditori con pagamento parziale dei crediti
 - Flessibilità nella percentuale di pagamento e nel trattamento differenziato dei creditori
 - Possibilità di escludere beni, per esempio la casa
 - Durata variabile
 - Limite: garantire soddisfazione non inferiore alla LC

Chi può ricorrere alla RDC

- Solo il consumatore:
 - La RDC è riservata esclusivamente ai consumatori
 - non è applicabile a professionisti, imprese minori o start-up innovative
 - per questi l'alternativa alla LC è il CM, simile ma meno favorevole per via del ruolo più ampio dei creditori
- Quando non è possibile accedere a RDC o CM → LC
- Nozione di consumatore:
 - definizione ampia di "consumatore" secondo l'art. 2 lett. e) del CCII
 - Persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale
 - che accede agli strumenti per soli debiti contratti come consumatore

Vantaggi della RDC

- Non richiede il consenso dei creditori (differenza con CM, dove c'è il voto dei creditori)
- I creditori possono solo presentare osservazioni, ma la decisione finale è del giudice
- Salvataggio di beni:
 - La RDC consente, a certe condizioni, di salvare beni, es. la casa (in particolare per chi sta pagando un mutuo)
 - possibile anche con il CM, ma impossibile con la LC

Il procedimento

- Il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione, va depositato presso il tribunale competente (tribunale di residenza)
- Documenti richiesti (art. 67/2)
- Obbligo di partecipazione dell'OCC:
 - L'OCC deve predisporre una relazione che include: cause dell'indebitamento + meritevolezza + valutazione della completezza della documentazione + costi della procedura (compensi professionisti, OCC) + comportamento dei finanziatori e valutazione del merito creditizio + spese incompressibili + convenienza rispetto a LC
 - Importanza della relazione dell'OCC: valutazione della meritevolezza del debitore (art. 69) + merito creditizio + convenienza

L'apertura della procedura

- Cosa fa il giudice (monocratico):
 - Valuta l'ammissibilità della proposta (art. 70), le condizioni base:
 - + Competenza
 - + consumatore
 - + sovraindebitamento
 - + recidiva (esdebitazione negli ultimi 5 anni o 2 esdebitazioni precedenti)
 - + proposta e piano
 - + documenti allegati
 - + relazione OCC
 - Eventuale richiesta integrazioni e/o chiarimenti
 - Eventuale convocazione debitore e OCC
 - Decisione giudice:
 - + se dichiara la proposta non ammissibile, il provvedimento può essere reclamato al tribunale
 - + se la dichiara ammissibile, dispone pubblicazione e comunicazione a creditori → apertura della procedura
 - + eventuali misure protettive

Le eventuali osservazioni dei creditori

- I creditori non votano ma possono fare osservazioni e proporre modifiche o miglioramenti al piano:
 - Contestazioni sulla convenienza rispetto alla liquidazione
 - Contestazioni sulla meritevolezza del debitore (comportamento colposo, fraudolento, ecc.).
 - Contestazioni sul credito
- Gestione delle Osservazioni - Art. 70/3, 6 e 7:
 - Entro 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni, l'OCC sente il debitore e relaziona al giudice, suggerendo eventuali modifiche
 - Contraddittorio tra creditori e debitore: Gestito dall'OCC + se necessario, il giudice può convocare le parti o chiedere ulteriori chiarimenti
 - Possibili complicazioni:
 - + Alcune contestazioni potrebbero richiedere verifiche più approfondite o istruttoria (es. disconoscimento e verifica)
 - + In questi casi dovrebbe sorgere un vero e proprio giudizio di cognizione, che non sembra compatibile con la RDC / alternativa, decisione sommaria + eventuale reclamo

L'omologazione

- Dopo questo scambio sulle eventuali osservazioni, il giudice decide sull'omologazione → valutazioni di merito:
 - Fattibilità
 - Eventuali contestazioni:
 - Credito
 - Convenienza
 - Meritevolezza (69/1)
 - Recidiva
 - Colpa grave + malafede + frode
- Sentenza:
 - Accoglimento
 - Rigetto → revoca misure protettive → reclamo

L'esecuzione

- Con l'omologa la procedura si chiude → esecuzione (71):
 - il debitore non perde il possesso dei beni e conserva la capacità di agire
 - Ruolo OCC: controllo e collaborazione
 - Ruolo giudice
- Eventuale revoca dell'omologa (72)

L'esdebitazione

- È l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti
- Disciplina:
 - Esplicita per liquidazioni (artt. 278 ss.)
 - Implicita per altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
- Esdebitazione nella RDC:
 - Art. 67/1
 - si realizza all'esito dell'adempimento del piano
 - Differenza rispetto a LC

Questioni più frequenti

- Disfavore dei creditori verso la RDC:
 - Quantificazione del credito
 - Colpa grave
 - Malafede
 - Merito creditizio
- La scelta della procedura più conveniente:
 - Non sempre la RDC è più conveniente → casa
 - La LC → durata
 - L'esdebitazione dell'incapiente